COMMISSIONE VI

FINANZE

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 MARZO 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **VINCENZO VISCO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge: (Seguito della discussione e rinvio):

Disciplina del credito peschereccio di esercizio (1666) 2

Visco Vincenzo, *Presidente* 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Auleta Francesco 8

Bellocchio Antonio 7

Fiorino Filippo, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Umidi Sala Neide Maria 6, 7

Vito Alfredo, *Relatore* 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

La seduta comincia alle 9,30.

NEIDE MARIA UMIDI SALA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina del credito peschereccio di esercizio (1666).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina del credito peschereccio di esercizio ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 10 febbraio scorso si sono svolte la discussione sulle linee generali del provvedimento, e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo. Dovremmo ora procedere all'esame dell'articolato. Poiché non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni I e V, non è possibile procedere a votazioni definitive, ma dobbiamo limitarci a votare in linea di principio gli emendamenti presentati, al fine di inviare il nuovo testo eventualmente risultante da tali votazioni alle predette Commissioni. Soltanto quando sarà pervenuto il parere sul nuovo testo la Commissione potrà votare definitivamente gli articoli e il disegno di legge nel suo complesso.

Propongo pertanto alla Commissione di esaminare e votare in linea di principio gli emendamenti presentati.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Il credito peschereccio di esercizio ha per scopo: la valorizzazione e l'incremento della produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato; il miglioramento funzionale delle strutture produttive aziendali ed interaziendali; l'aumento della produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura nelle acque marine o salmastre; il miglioramento delle condizioni di reddito e di occupazione delle categorie interessate; il potenziamento della cooperazione e dell'associazionismo per assicurare alle imprese maggiore competitività sul mercato.

Gli onorevoli Umidi Sala, Auleta e Bellocchio hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine aggiungere le parole: in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.
1. 1.

ALFREDO VITO, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Umidi Sala ed altri 1.1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Sono ammesse alle operazioni di credito peschereccio di esercizio:

a) le imprese singole o associate che esercitano la pesca marittima e l'acquacoltura nelle acque marine o salmastre e siano iscritte nel registro di cui all'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

b) le cooperative di pescatori e loro consorzi iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione;

c) le associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 2 agosto 1975, n. 388.

Gli onorevoli Umidi Sala, Bellocchio ed Auleta hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

2. Nelle operazioni di credito d'esercizio di cui al presente articolo viene data priorità alle forme associate delle imprese di pesca, alle cooperative e loro consorzi. 2. 1.

ALFREDO VITO, *Relatore.* Sono favorevole.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Umidi Sala ed altri 2.1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Sono prestiti di credito peschereccio di esercizio quelli concessi per le operazioni dirette al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge. In particolare quelli concessi:

a) per la gestione delle aziende indicate nell'articolo 2 condotte in forza di un legittimo titolo;

b) per la manutenzione delle navi e delle attrezzature e per l'acquisto degli attrezzi dispositivi o apparecchiature utilizzati per la ricerca la cattura o l'allevamento di pesci, di crostacei e di molluschi e per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

c) per l'acquisto di pesci, di crostacei e di molluschi destinati alla riproduzione o all'allevamento in acque marine o salmastre;

d) per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti pescati o allevati;

e) per la gestione delle società di capitale o di armamento costituite tra cittadini italiani e cittadini o enti di altri Stati per l'esercizio della pesca marittima in acque territoriali o comunque sottoposte alla giurisdizione dei predetti Stati, a condizione che la partecipazione italiana al capitale sociale della società mista sia superiore al 40 per cento oppure al massimo previsto dalle autorità estere;

f) per le anticipazioni delle cooperative e delle associazioni dei produttori ai propri soci sui prodotti ittici conferiti o da conferire in base ai programmi di produzione;

g) per le anticipazioni su pegno di prodotti ittici depositati in luoghi pubblici o privati di conservazione.

2. Le aziende danneggiate da avversità atmosferiche o da pubbliche calamità per il ripristino dell'attività produttiva possono ottenere i benefici previsti dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli onorevoli Umidi Sala, Auleta e Bellocchio hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire, al primo comma, il punto c) *con il seguente:*

c) per l'acquisto di pesci, di crostacei e di molluschi e per le spese di gestione di impianti per l'allevamento o la riproduzione degli stessi in acque marine o salmastre.
3. 1.

ALFREDO VITO, *Relatore.* Sono favorevole.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Umidi Sala ed altri 3. 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. È istituita la cambiale pesca equiparata, ad ogni effetto, alla cambiale ordinaria. La sua girata produce il trasferimento di tutti i diritti ad essa inerenti.

2. La cambiale pesca deve contenere l'indicazione:

a) dello scopo dell'operazione;

b) della nave e delle attrezzature, dei dispositivi o delle apparecchiature nel caso di prestito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*;

c) della specie dei prodotti ittici e del luogo dove si trovavano se si tratta di prestiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c), d)* e *g)*;

d) del privilegio e delle garanzie che assistono l'operazione.

3. La scadenza della cambiale pesca deve essere contenuta entro il limite di durata dell'operazione.

4. Per quanto non previsto nella presente legge si osservano, se applicabili, le norme relative alla cambiale agraria di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli onorevoli Umidi Sala, Auleta e Bellocchio hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 2, lettera b), *dopo la parola:* apparecchiature, *aggiungere le parole:* degli impianti di allevamento, di riproduzione e di valorizzazione del prodotto: *e alla fine aggiungere le parole:* e *c).*
4. 1.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, se applicabili, le norme della cambiale agraria di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni relative alle disposizioni del trattamento fiscale delle operazioni di credito agrario.
4. 2.

ALFREDO VITO, *Relatore.* Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Umidi Sala ed altri 4. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Umidi Sala ed altri 4. 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 3 si effettuano con sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente ed hanno durata non superiore ad un anno.

2. L'apertura di credito in conto corrente può essere assistita da cambiali pesca a garanzia.

3. Con decreto del Ministro del tesoro sono emanate le norme di attuazione delle aperture di credito in conto corrente.

Gli onorevoli Umidi Sala, Bellocchio ed Auleta hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: ad un anno *con le parole:* a diciotto mesi.
5. 1.

Aggiungere, alla fine, il seguente comma:

I prestiti e le anticipazioni di cui all'articolo 3 si effettuano con lo sconto o rilascio di cambiale pesca o con apertura di credito in conto corrente o nelle altre forme tecniche consentite dagli ordinamenti dei singoli istituti di credito.
5. 2.

ALFREDO VITO, *Relatore.* Sono favorevole ad entrambi gli emendamenti.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Umidi Sala ed altri 5. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Umidi Sala ed altri 5. 2.

(È approvato).

All'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, i prestiti previsti dalla presente legge possono essere assistiti, in tutto o in parte, anche successivamente al loro perfezionamento, da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Nel caso in cui l'ammissione all'agevolazione avvenisse successivamente al perfezionamento dell'operazione il contributo sarà erogato agli interessati tramite l'istituto finanziatore.

2. I tassi di riferimento per le operazioni agevolate di prestito di cui alla presente legge sono fissati con decreto del Ministro del tesoro. I tassi minimi per le operazioni agevolate di prestito sono pari al 40 per cento del tasso di riferimento. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno il tasso minimo è del 30 per cento di quello di riferimento.

3. Le disposizioni per l'attuazione della presente legge, di cui all'articolo 16, stabiliscono le modalità tecniche per la concessione del contributo pubblico nel pagamento degli interessi.

Gli onorevoli Umidi Sala, Bellocchio e Auleta hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere alla fine: e sarà comprensivo degli oneri sostenuti nel periodo precedente con gli stessi tassi di riferimento di cui al comma successivo.
7. 1

Sopprimere il comma 3.
7. 2.

ALFREDO VITO, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento 7. 1. Per quanto concerne l'emendamento 7. 2, vorrei un

chiarimento: si propone la soppressione del terzo comma perché lo si ritiene pleonastico ?

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Sì.

ALFREDO VITO, *Relatore*. Mi dichiaro allora favorevole all'emendamento.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Governo è favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Umidi Sala ed altri 7. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Umidi Sala ed altri 7. 2.

(È approvato).

Agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. La sezione di garanzia per il credito peschereccio istituita presso il Fondo interbancario di garanzia ha personalità giuridica propria con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

2. La sezione è amministrata da un comitato composto da:

a) cinque rappresentanti delle aziende ed istituti di credito autorizzati ad esercitare il credito peschereccio, designati dall'Associazione bancaria italiana;

b) tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative di pescatori riconosciute;

c) un rappresentante dell'associazione nazionale delle imprese di pesca;

d) due rappresentanti del Ministero del tesoro;

e) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

f) due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a primo dirigente.

3. Il collegio dei revisori e composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della marina mercantile – direzione generale della pesca marittima e da un rappresentante della Banca d'Italia.

4. I componenti del comitato e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro. Il comitato è presieduto da uno dei rappresentanti del Ministero del tesoro. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da un funzionario dell'Associazione bancaria italiana.

Gli onorevoli Umidi Sala, Bellocchio ed Auleta hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, alla lettera a), *sostituire la parola:* 5 *con la parola:* 3, *alla lettera* d) *sostituire la parola:* 2 *con la parola:* 1, *alla lettera* f) *sostituire la parola:* 2 *con la parola:* 1.
13. 1.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. La *ratio* dell'emendamento è di rendere meno pletorica la composizione del comitato che amministra la sezione di garanzia per il credito peschereccio (riequilibrandola rispetto all'attuale che appare troppo sbilanciata a svantaggio dei rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese di pesca), senza per altro alterarne i rapporti di rappresentanza.

ALFREDO VITO, *Relatore*. Mi rimetto al Governo.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Il Governo è favorevole a prevedere un numero eguale per i rappresentanti delle associazioni interessate e delle aziende di credito; ritiene, invece, sia preferibile mantenere l'attuale numero dei rappresentanti dell'amministrazione statale in considerazione del ruolo non di mediazione, ma di sostegno e di garanzia che essi debbono svolgere.

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Insistiamo sul nostro emendamento, sottolineando come la rappresentanza dei ministeri del tesoro e della marina mercantile possa essere assicurata anche da un solo elemento. Con la modifica proposta, ripeto, non si alterano gli equilibri delle diverse rappresentanze.

ANTONIO BELLOCCHIO. A mio avviso il nostro emendamento è ispirato al buon senso. Non si capisce infatti la ragione per cui il Ministero del tesoro debba essere presente con ben due rappresentanti.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Insisto nel sottolineare che l'attuale formulazione delle lettere *d)* ed *f)* rappresenta una garanzia per quanto concerne la presenza dello Stato; mi dichiaro pertanto contrario alla relativa modifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Umidi Sala ed altri 13. 1, non accettato dal Governo, a cui si è rimesso il relatore.

(È approvato).

Agli articoli 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sono stabilite le particolari modalità tecniche necessarie per l'attuazione della presente legge.

2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, gli stanziamenti disponibili per il concorso nel pagamento degli interessi sono ripartiti ogni anno tra i settori riguardanti:

a) la pesca costiera;

b) la pesca d'altura in Mediterraneo ed oltre gli stretti;

c) l'acquacoltura nelle acque marine e salmastre.

Gli onorevoli Umidi Sala, Bellocchio e Auleta hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: con il Ministro del tesoro, *aggiungere le parole:* sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 29 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
16. 1.

ALFREDO VITO, *Relatore.* Sono favorevole.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio, l'emendamento Umidi Sala ed altri 16.1.

(È approvato).

Gli onorevoli Auleta, Bellocchio, Umidi Sala e Serra hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis.*

Le disposizioni del quinto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche ai

passaggi di prodotti ittici provenienti da acque lagunari, salmastre e marittime, effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque, alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.
16. 02.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-*ter*.

Le disposizioni dell'articolo 7-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1984, n. 17, devono intendersi applicabili anche alla pesca marittima.
16. 01.

Ritengo necessario un chiarimento a proposito di questi due articoli aggiuntivi.

FRANCESCO AULETA. Si tratta di modifiche già proposte in altre sedi, nelle quali hanno trovato unanime accoglimento.

Con l'articolo 16-*bis* si vuole chiarire che vengono compresi nelle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 i prodotti ittici provenienti da acque salmastre e lagunari; infatti la normativa, così come è formulata attualmente, sembrerebbe escludere tali prodotti, e ciò appare palesemente privo di senso.

Con l'articolo 16-*ter* si intende equiparare il trattamento fiscale e la contribuzione AIMA, per il settore della pesca marittima, a quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento al settore agricolo: si tratta sostanzialmente di un chiarimento.

PRESIDENTE. L'articolo 16-*bis* vuole quindi riferirsi alla pesca industriale.

FRANCESCO AULETA. Certamente.

ALFREDO VITO, *Relatore*. Sono favorevole a questi articoli aggiuntivi.

FILIPPO FIORINO, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Auleta ed altri 16. 02.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Auleta ed altri 16. 01.

(È approvato).

All'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti.

A proposito di tale articolo, che prevede la copertura finanziaria del disegno di legge, desidero rilevare che esso è chiaramente inadeguato allo scopo. Probabilmente, ciò è dovuto al fatto che il testo al nostro esame deriva da un altro formulato nella passata legislatura: il problema dovrà quindi essere risolto senz'altro in sede di V Commissione bilancio che peraltro, come già ho ricordato, non ci ha ancora trasmesso il parere sul disegno di legge.

Il testo risultante dalla votazione degli emendamenti ed articoli aggiuntivi, testé approvati in linea di principio, sarà subito trasmesso alla I Commissione affari costituzionali ed alla V Commissione bilancio, per l'acquisizione dei prescritti pareri.

Pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO